C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

N. 96 del 09.09.2014

(adottata ai sensi dell'art.__42__del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2014.** ***ESEGUIBILE***

L'anno 2014 il giorno nove del mese di settembre alle ore 10,20 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del Segretario Generale dott. ssa Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 16917 del 05.09.2014;

DELIBERA

- **Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;**

- **Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO dott. Massimo De Stefano **F.TO dott. ssa Stefania Urciuoli**

Per copia conforme all'originale

Marigliano 09.09.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

  dal 09.09.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

  (N. REG. PUBBLICAZ.)

.

Marigliano 09.09.2014

f.to

Il messo comunale IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____ IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

==========

Settore: Ragioneria, Controllo di gestione, Entrate tributarie , economato, Consip

PROPOSTA Deliberazione prot. n. 16894 del 05/09/2014

OGGETTO: Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del settore

Dott. Pier Paolo Mancaniello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il responsabile del settore

Dott. Pier Paolo Mancaniello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1 della L. n. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. n. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dall'imposta altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'esclusione dall'imposta dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l'esclusione dall'imposta della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'esclusione dall'imposta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'esclusione dall'imposta di tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 93 del 5/9/2014;

VISTO l'art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi

locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO, da ultimo, il D.M. del 18/7/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 169 del 23/7/2014, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/9/2014;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:
- determinare l'aliquota di base, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell'art. 1 della legge n. 228/2012, nella misura dell'1,06%;
- determinare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40%;

RILEVATO CHE, così come previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il 21 ottobre di ciascun anno d'imposta e, in caso di mancata trasmissione entro tale data, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente, in quanto l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO CHE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1) dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di determinare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (I.MU.) per l'anno 2014, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nonché del comma 380, lettera g) dell'art. 1 della legge n. 228/2012, nella misura dell'1,06**%**;

3) Di determinare l'aliquota per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze dell'imposta municipale propria (I.MU.) per l'anno 2014, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40%;

4) Di demandare al responsabile del Settore VI tutti gli adempimenti consequenziali e, in particolare:

- la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

- la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le direttive previste nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, al fine di farle acquistare efficacia per l’anno 2014;

5) di sottoporre, secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.

Il Responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Mancaniello